



Milano, 28/03/06  
Prot. n. 713/2006/CT

**Sentenza Corte di Cassazione 7 novembre 2005, n. 21508: la Tarsu va pagata, anche se eventualmente in misura ridotta, a prescindere dal concreto svolgimento del servizio.**

Con Sentenza 7 novembre 2005, n. 21508, la Corte di Cassazione ha stabilito che la Tarsu va pagata anche quando il servizio di raccolta non viene effettuato. Nel caso in esame, una società aveva impugnato l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento relative all'imposta Tarsu di un Comune, eccependo l'inesistenza del servizio di smaltimento dei rifiuti nella zona dello stabilimento. Nella sentenza si ricava che la giurisprudenza ha chiarito da tempo che sussiste l'obbligo del pagamento *"indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio"*. Inoltre, *"va tenuto conto della ragione istitutiva del prelievo che è quella di porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività piuttosto che di fornire delle prestazioni riferibili ai singoli utenti. [...] I criteri di ripartizione del costo del servizio non sono tali da consentire un riferimento al concreto utilizzo da parte di ciascun utente e si basano su indici presuntivi. Sarebbe pertanto contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione. Vi sono alcuni costi della gestione che si riferiscono a servizi svolti genericamente a servizio della collettività come ad esempio la pulitura delle strade. Vi è poi da tenere conto che la non effettuazione del servizio di raccolta non esclude la fruizione anche per i conferimenti diretti degli altri servizi di smaltimento e riciclaggio"*.

Perciò, *"Il legislatore ha optato progressivamente, con l'adozione dei decreti legislativi nn. 507/1993 e 22/1997, per un avvicinamento sostanziale dell'imposizione ai caratteri propri di un sistema tariffario"* e in definitiva che *"nel sistema del DLG n. 507/1993, l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta - sebbene istituito ed attivato - nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente (ovvero lo svolgimento effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza urbana) comporta non già l'esenzione della tassa, bensì, ai sensi dell'articolo 59, commi secondo e quarto del DLG 15 novembre 1993 n. 507, la conseguenza che il tributo è dovuto in misura ridotta..."*.

Cristian Tolettini  
Settore Ambiente  
Segreteria Politica Federale  
[ctolettini@leganord.org](mailto:ctolettini@leganord.org)

## **Corte di Cassazione civile, Sezione V - Sentenza 7 novembre 2005, n. 21508**

**Repubblica italiana  
in nome del popolo italiano**

*(omissis)*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con separati ricorsi la società (...) SpA impugnava l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento relative all'imposta Tarsu per l'anno 1993. La ricorrente eccepiva l'inesistenza del servizio di smaltimento dei rifiuti nella zona dello stabilimento, la decadenza dell'Ufficio per intervenuta prescrizione, l'erronea determinazione della tassa perché calcolata sulla base di superfici inesatte e l'illegittima applicazione dell'addizionale perché istituita successivamente all'anno in contestazione.

Il Comune di Napoli resisteva al ricorso deducendo in particolare l'istituzione e il regolare svolgimento del servizio. La Commissione tributaria provinciale di Napoli riuniva i ricorsi e, con sentenza n. 553/00, depositata il 9 febbraio 2000, annullava gli atti impugnati.

La decisione della CTP è stata appellata dal Comune di Napoli ma la Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza n. 208/28/03, ha respinto l'appello.

Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Napoli deducendo due motivi di impugnazione. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Napoli aver dedotto genericamente la violazione di norme di diritto, ha rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto il Comune decaduto dal potere di accertamento per l'anno 1993 sulla base di una erronea applicazione dell'articolo 71 del DLG n. 507/1993. Relativamente al diritto a richiedere il pagamento della Tarsu il Comune ricorrente ha rilevato come, in base alle disposizioni di legge applicabili all'anno in questione, lo smaltimento in proprio di rifiuti ordinari non esimeva la società contribuente dal pagamento della Tarsu (Cass. n. 995/1997). Il Comune ha anche contestato la mancata valutazione da parte del giudice di appello della documentazione fornita dal Comune, relativa alla regolare effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione impugnata.

La SpA (...) si difende con controricorso.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente va rilevata la regolarità della costituzione del (...) che ha depositato, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione, la procura rilasciata al difensore che menziona espressamente la delibera di autorizzazione della Giunta comunale e indica specificamente il numero della sentenza di appello impugnata. Sono quindi infondate le censure mosse da parte della società controricorrente alla regolarità della rappresentanza e difesa processuale del Comune di Napoli in questo grado del giudizio.

Va inoltre preliminarmente rilevato che la questione relativa alla decadenza del Comune di Napoli dal potere di accertamento della tassa per l'anno 1993 non può considerarsi oggetto del presente grado del giudizio in quanto la CTR ha considerato implicitamente infondata l'eccezione di decadenza sollevata in primo grado dalla società contribuente per aver deciso nel merito la controversia. Sul punto non vi è stata alcuna impugnazione incidentale da parte della controricorrente. Pertanto deve ritenersi che su tale questione si sia formato il giudicato.

Sempre in via preliminare la Corte rileva che, per quanto nella instanziazione del primo motivo del ricorso vi sia una generica deduzione di violazione di norme di legge, dalla lettura del testo del ricorso è dato chiaramente individuare che la censura del Comune ricorrente si riferisce specificamente alle norme che identificano, con riferimento alla istituzione del servizio e alla tipologia dei rifiuti, il presupposto impositivo della tassa. Il ricorso si riferisce in particolare al DPR n. 915/1982 in base al quale il servizio oggetto della tassa viene svolto in regime di privativa dal Comune e l'utente è obbligato a conferire al servizio pubblico i rifiuti prodotti (con esclusione di quelli speciali, tossici e nocivi) e ad assolvere alla relativa obbligazione tributaria. Si riferisce inoltre il ricorso alla non applicazione, da parte dei giudici di merito, della giurisprudenza di questa Corte (Cassazione civile sezione I, 4 febbraio 1987 n. 995) secondo cui il pagamento della tassa, in base al disposto degli articoli 268, 269 e 270 del RD 14 settembre 1931 n. 1175 (testo unico della finanza locale modificato dalla legge 20 marzo 1941 n. 366), è dovuto indipendentemente al fatto che l'utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità.

Per entrare nel merito della questione relativa alla sussistenza del presupposto impositivo così come identificata sinora occorre rilevare che la decisione della CTR si è basata su due elementi argomentativi: a) il provvedimento in data 15 novembre 2000 n. 1713 del Direttore regionale delle Entrate per la Regione Campania con il quale si dà atto della non utilizzabilità nell'anno 1993 del Servizio di rimozione dei rifiuti solidi urbani da parte della (...); b) le risoluzioni del Ministero delle Finanze (n.4/3716 del 18 marzo 1981 e n. 8/1364 del 26 ottobre 1989) che affermano il venir meno dell'obbligo tributario nel caso in cui manchi l'effettiva esistenza del servizio nella zona in cui risiede o opera l'utente con la conseguenza che a questi non sia attribuita la concreta possibilità di usufruirne. La sentenza della CTR ha in sostanza basato la propria decisione sulla equiparazione fra mancata istituzione e attivazione del servizio e mancata

prestazione in concreto del servizio nell'area di residenza o operatività dell'utente il quale, al fine di poter essere considerato soggetto al pagamento della tassa, deve essere posto nelle condizioni di poter utilizzare in concreto il servizio. Questa equiparazione non appare rispondente al dato normativo applicabile e cioè alle disposizioni (articoli 268-270) del testo unico sulla finanza locale (T.U.F.L.) approvato con RD 14.9.1931 n. 1175.

Le disposizioni testè citate prevedono infatti che per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito in base a tali disposizioni la norma è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, sia va l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità. Una parte prevalente delle decisioni di questa Corte (Cassazione V sezione civile, 23.6.2003 n. 9920, Cassazione V sezione civile 28.7.2000 n.9943, Cassazione I sezione civile 19.1.1999 n. 12863 e Cassazione civile n.9524 del 29.9.1997, n. 10853 del 3.11.1993. n. 4461 dell'11.4.1992 nonché Cassazione I sezione civile 10.2.1996 n. 1042) identifica il presupposto impositivo del tributo con l'istituzione del servizio mentre altre pronunce meno recenti (Cassazione I sezione civile, 4.2.1987 n. 995, Cassazione civile nn. 2482/1982, 2220/1975, 1430/1974, 132/1970, 1026/1969) specificano che, se pure è indifferente che l'utente utilizzi o meno il servizio, deve però sussistere la possibilità dell'utilizzazione. Quest'ultima affermazione può essere condivisa solo in astratto nel senso che l'istituzione del servizio è la condizione che consente di individuare i suoi potenziali utenti. Essa non può essere spinta sino a far ritenere che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato in modo regolare così da consentire al singolo di utente di usufruirne pienamente.

A parte la considerazione del citato tenore testuale della norma (che parla solo di istituzione del servizio) va tenuto conto della ragione istitutiva del prelievo che è quella di porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività piuttosto che di fornire delle prestazioni riferibili ai singoli utenti. La stessa qualificazione di tassa (che si basa sul vincolo del gettito al costo globale del servizio) non può nascondere la sostanziale non commutatività del tributo. I criteri di ripartizione del costo del servizio non sono tali da consentire un riferimento al concreto utilizzo da parte di ciascun utente e si basano su indici presuntivi. Sarebbe pertanto contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione. Vi sono alcuni costi della gestione che si riferiscono a servizi svolti genericamente a servizio della collettività come ad esempio la pulizia delle strade. Vi è poi da tenere conto che la non effettuazione del servizio di raccolta non esclude la fruizione anche per i conferimenti diretti degli altri servizi di smaltimento e riciclaggio. Il legislatore ha optato progressivamente, con l'adozione dei decreti legislativi nn. 507/1993 e 22/1997, per un avvicinamento sostanziale dell'imposizione ai caratteri propri di un sistema tariffario.

Ciononostante, anche nel sistema del DLG n. 507/1993, l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta - sebbene istituito ed attivato - nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente (ovvero lo svolgimento effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza urbana) comporta non già l'esenzione della tassa, bensì, ai sensi dell'articolo 59, commi secondo e quarto del DLG 15 novembre 1993 n. 507, la conseguenza che il tributo è dovuto in misura ridotta (Cassazione civile, sezione V, 22.12.2003 n. 19653). Anche per questa considerazione una interpretazione difforme da quella ancorata al solo presupposto della istituzione del servizio appare non conforme alla ratio legis sottesa alla normativa applicabile al caso in esame.

È incontrovertibile che lo stabilimento della società controricorrente ricada nel territorio comunale di Napoli. Per quanto previsto dal regolamento comunale di esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, è estesa a tutto il territorio comunale.

In considerazione di ciò, e conformemente a quanto si è detto in precedenza, il ricorso introduttivo della società contribuente deve ritenersi infondato senza che sia necessario un ulteriore accertamento di merito da demandare alla Commissione tributaria. Il ricorso per cassazione del Comune di Napoli va pertanto accolto e la causa decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali dell'intero giudizio.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente.

Compensa le spese dell'intero giudizio.